

**Roma, 7 aprile 2011**  
**Prot. 207**

**CIRCOLARE N. 53 / 2011**  
**AGLI ENTI ASSOCIATI**

**SL/dlc**

**LAVORI PUBBLICI**

➔ ENTI PUBBLICI ECONOMICI  
➔ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

## **OGGETTO**

**DURC: le nuove disposizioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. n. 207/ 2010)**

La **circolare dell'INPS n. 59 del 28 marzo 2011**, tenuto conto dell'emanazione del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici - previsto dal D.P.R. 2017/2010 - illustra alcune delle disposizioni in esso contenute e riguardanti il Documento unico di regolarità contributiva.

I nuovi DURC per gli appalti pubblici contengono, in aggiunta a quelli attuali:

la descrizione completa della tipologia della richiesta, con indicazione del tipo (appalto, subappalto, affidamento), della fase (es. stipula contratto) e, nel caso di contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, della descrizione dell'oggetto del contratto (es. acquisto cancelleria) indicata nella richiesta; nel caso di subappalto e di affidamento, indicazione della stazione appaltante e del subappaltatore/mandante/consorzata.

In una logica finalizzata al miglioramento dei servizi telematici l'applicativo WEB ([www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it)) è stato oggetto di un intervento di reingegnerizzazione che si sintetizza nelle implementazioni di funzionalità aggiuntive riguardanti i contratti per forniture e servizi, anche in economia, i consorzi, la gestione di ulteriori tipologie di richieste, la grafica ed il contenuto dei certificati, nonché l'emissione di un nuovo DURC in sostituzione di un precedente certificato, oggetto di annullamento.

Con l'occasione, si è provveduto anche ad aggiornare i dati anagrafici delle stazioni appaltanti e delle SOA e a sostituire, per queste categorie di utenti, gli attuali codici di identificazione con il codice fiscale del soggetto interessato.

La Circolare n.59/2011 l'INPS provvede ad illustrare alcune delle disposizioni in materia di DURC contenute specificatamente nell'art.6 del D.P.R. 207/2010, Regolamento che entrerà in vigore giugno 2011.

## **Definizione di DURC**

(punto 1.1 della circolare INPS n.59/2011)

L'articolo 6, comma 1, del Regolamento fornisce la definizione di DURC, specificando che per tale si intende "il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento".

Da tale definizione, che riprende quella contenuta nella circolare a testo congiunto INAIL n. 38/2005 e INPS n. 92/2005, discende che la verifica della regolarità interessa ciascun "operatore economico".

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CISPEL

Al riguardo, si rinvia all'articolo 3, comma 22, del Codice il quale precisa che con il termine "operatore economico" si intende fare riferimento "all'imprenditore, al fornitore e al prestatore di servizi o ad un raggruppamento o consorzio di essi."

Tale espressione è riferita a qualsiasi soggetto, sia esso persona fisica o persona giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione e che ai fini del rilascio del DURC sia tenuto all'obbligo di iscrizione nei confronti degli Enti previdenziali e delle Casse edili.

In linea generale, infatti, il DURC, quale certificazione unica che attesta contestualmente la situazione contributiva nei confronti di più enti, ha come presupposto il fatto che il soggetto, per il quale si effettua la verifica della regolarità, risulti iscritto contemporaneamente ad almeno due degli Enti tenuti al rilascio del documento stesso.

Vi sono poi ipotesi particolari, previste da specifiche norme di settore, per le quali il termine "DURC" è utilizzato anche con riferimento alla regolarità contributiva di un soggetto tenuto all'iscrizione presso un solo Istituto previdenziale.

In queste ipotesi, per la verifica della regolarità contributiva non può essere utilizzato il servizio on-line di richiesta del DURC (11), ma deve essere acquisita una singola certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'ente presso il quale il soggetto è iscritto ed un'attestazione di non sussistenza dell'obbligo all'iscrizione rilasciata dall'ente presso il quale il soggetto dichiara di non avere l'obbligo di iscrizione (12).

### **Ambito applicativo del DURC nei contratti pubblici**

(punto 1.2 della circolare INPS n.59/2011)

L'articolo 6, comma 2 del Regolamento, nell'ambito dell'applicazione del DURC nei contratti pubblici, stabilisce che la regolarità contributiva si riferisce a tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.

Tale previsione conferma gli indirizzi già espressi nell'interpello n. 10 del 20 febbraio 2009 della Direzione Generale dell'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stato precisato che il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità.

È compito della pubblica amministrazione procedente stabilire se la fattispecie concreta rientri nella tipologia del contratto pubblico e, quindi, se debba essere acquisito il DURC (14).

### **Fasi del contratto per le quali vi è obbligo del DURC**

(punto 1.3 della circolare INPS n.59/2011)

L'articolo 6, comma 3, del Regolamento, elenca le fattispecie per le quali il DURC deve essere acquisito in caso di contratto pubblico:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice in ordine all'assenza di "violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali"
- b) per l'aggiudicazione definitiva del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice, secondo cui "l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti"
- c) per la stipula del contratto
- d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)
- e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale.

In base alla circolare ministeriale n. 35/2010, si conferma che deve essere acquisito un DURC per ogni singolo contratto pubblico e, all'interno di questo, un DURC per ciascuna delle fasi sopra riportate.

Nelle ipotesi riportate alle lettere a) e b), il documento di regolarità contributiva deve sempre essere richiesto dalla stazione appaltante pubblica selezionando l'apposita tipologia "verifica

di autodichiarazione” e indicando, quale data alla quale effettuare la verifica di regolarità, quella della dichiarazione sostitutiva prodotta dal concorrente in fase di selezione.

Per quanto riguarda l'attestazione della regolarità, sempre con riferimento alla suddetta tipologia di richiesta, si applica il criterio dello “scostamento non grave” che si realizza, con riferimento a ciascun periodo di contribuzione, quando la differenza tra il dovuto e il versato è inferiore o pari al 5% (ancorché complessivamente superiore ai 100 euro) oppure è superiore al 5% ma il debito complessivo è inferiore ai 100 euro. L'applicazione di detto criterio esclude ogni possibilità di regolarizzazione qualora, invece, lo scostamento sia “grave” in base ai succitati parametri.

La tipologia di richiesta “aggiudicazione/partecipazione a gara” deve invece essere utilizzata dalla stazione appaltante per richiedere il DURC solo nell'ipotesi in cui siano trascorsi più di tre mesi dal DURC precedentemente emesso per “verifica dell'autodichiarazione”.

La situazione contributiva del soggetto, infatti, sebbene sia stata già oggetto di verifica, dovrà essere nuovamente esaminata poiché il DURC precedentemente emesso ha cessato il suo periodo di validità.

Ciò comporta che la regolarità deve essere accertata alla data di conclusione dell'istruttoria divenendo irrilevante la data eventualmente indicata nella richiesta.

Pertanto, qualora in fase istruttoria si accertino inadempienze contributive, il soggetto deve essere invitato a regolarizzare la propria posizione contributiva qualunque sia l'entità dell'irregolarità, in quanto non si applica il criterio dello “scostamento non grave”, previsto in caso di dichiarazione sostitutiva al fine di non escludere un concorrente per “lievi” irregolarità.

La tipologia di richiesta “aggiudicazione/partecipazione a gara” deve altresì essere utilizzata dall'operatore economico, qualora la stazione appaltante abbia previsto espressamente nel bando che tra i documenti a corredo dell'offerta debba essere prodotto il DURC.

Anche in questo caso, tenuto conto che il DURC viene richiesto in una fase precedente alla presentazione delle offerte, non essendo presente una dichiarazione sostitutiva che comporti l'applicazione dello scostamento non grave, il richiedente può sempre regolarizzare la propria posizione prima dell'emissione del certificato.

Per i DURC relativi ai SAL (stato avanzamento lavori pubblici), la data indicata nella richiesta è vincolante ai soli fini della verifica della regolarità effettuata dalla Cassa edile; INPS ed INAIL, invece, attestano l'esito della verifica alla data in cui hanno concluso l'istruttoria, invitando sempre a regolarizzare qualsiasi inadempienza contributiva.

Per quanto riguarda l'INAIL, si precisa che il controllo circa la corrispondenza tra i rischi assicurati e l'attività oggetto dell'appalto presuppone che le lavorazioni, oggetto della classificazione del rischio, siano esercitate e, quindi, che il contratto sia in fase di esecuzione. Di conseguenza, tale verifica va effettuata solo per i DURC richiesti per SAL o fatture relative a forniture e servizi.

Per tutte le altre fattispecie per le quali è previsto l'obbligo di DURC si rinvia alla normativa di riferimento di cui al Regolamento in esame ed al Codice dei contratti pubblici.

### **Altri casi in cui vi è obbligo del DURC**

(punto 1.4 della circolare INPS n.59/2011)

Fermo restando che le tipologie di richiesta del DURC vanno utilizzate anche per la verifica della regolarità prevista in capo ai subappaltatori e a tutte le imprese esecutrici, il DPR 207/2010 stabilisce che il DURC debba essere richiesto anche per:

1. la valutazione dei lavori di cui all'articolo 86 del Regolamento;
2. il rilascio dell'attestazione SOA;
3. l'attestazione di qualificazione dei contraenti generali rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

**Soggetti tenuti a richiedere il DURC**

(punto 1.5 della circolare INPS n.59/2011)

Per quanto concerne i soggetti tenuti a richiedere il DURC, il DPR 2017/2010 specifica che il DURC nei contratti pubblici deve essere richiesto d'ufficio dalle "amministrazioni aggiudicatrici" e che per tali soggetti, tenuti a richiedere il DURC d'ufficio in via telematica, INAIL, INPS e Casse edili rilasciano l'abilitazione per l'accesso al servizio on-line dopo aver verificato che il richiedente sia una delle amministrazioni aggiudicatrici suindicate.

**Validità temporale del DURC**

(punto 2 della circolare INPS n.59/2011)

La circolare INPS in argomento, in riferimento alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 1/2010 ed alla circolare ministeriale n. 35/2010, conferma la validità trimestrale del DURC rilasciato ai fini:

1. della verifica della dichiarazione sostitutiva
2. dell'aggiudicazione
3. della stipula del contratto
4. dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)
5. dell'acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell'affidamento diretto
6. dell'attestazione SOA
7. dell'iscrizione all'albo fornitori.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Arch. Venanzio Gizzi



**Allegato:** circolare INPS